

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO FEDERALE
NON DI DIRITTO DI SPETTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Art. 1

Il presente Regolamento fissa le modalità di elezione dei membri del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPNB) che non ne facciano parte di diritto in base alla vigente normativa federale.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di democrazia interna secondo i dettati della normativa nazionale, degli Statuti del CONI e della FIGC e della disciplina di riferimento.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 26 co. 1 dello Statuto FIGC, la LNPNB esprime due Consiglieri federali, incluso il Presidente che è componente di diritto. Il secondo Consigliere viene eletto secondo le modalità indicate dalla normativa federale vigente e dal presente Regolamento.

La LNPNB può eleggere, con le medesime modalità di elezione del titolare, un Consigliere Federale supplente affinché sostituisca, ai sensi dell'art. 26 co. 4 ultima parte dello Statuto FIGC, i Consiglieri espressi dalla medesima LNPNB, incluso il Presidente, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare.

Art. 3

L'elezione del Consigliere Federale non di diritto in rappresentanza della LNPNB avviene in occasione dell'Assemblea Federale elettiva, prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della LNPNB è effettuata dalla FIGC.

Art. 4

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, dev'essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea convocata dalla FIGC per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 21 co. 4 Statuto FIGC.

La candidatura va presentata utilizzando il modello allegato al "*Regolamento elettorale e dei voti dell'Assemblea elettiva*" della FIGC.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" del CONI.

Art. 5

Possono presentare la candidatura a Consigliere Federale (i) il legale rappresentante, (ii) uno degli amministratori autorizzati, con idonea procura, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) a rappresentare la società alle Assemblee e a rappresentare ed impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali, (iii) il socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto di una delle società private affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di calcio di Serie B ai sensi dell'art. 1 co. 1 Statuto LNFB.

I candidati alla carica di Consigliere Federale, ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto medesimo.

Art. 6

Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Consigliere Federale possono esporre il proprio programma per non più di 15 minuti. I candidati alla carica di Consigliere Federale possono in ogni momento ritirare la propria candidatura.

È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. Nel caso in cui due o più candidati abbiano lo stesso numero di voti, superiore a tutti gli altri candidati, tra di essi si procede a ballottaggio e risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.